



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 252

Seduta del 08/05/2023

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Paolo Franco

Oggetto

"DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA SENTENZA N. 820/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Dirigente Paolo Andrea Boneschi

Il Dirigente Giovanni Leo

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e, in particolare, l'art. 22, comma 1, lettera d) che, tra i requisiti di accesso prevede l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero;

**RICHIAMATO** l'art. 7, comma 1 lettera d) del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 " *Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici*" che prevede, tra i requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici, l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero, prevedendo altresì che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere, in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza;

**RICHIAMATA** l'ordinanza, immediatamente esecutiva, del Tribunale di Milano, Prima civile, resa nel giudizio RG n. 23608/2018 depositata il 27 luglio 2020 che ha ritenuto avesse carattere discriminatorio quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. d) del rr 4/2017;

**ATTESO CHE** la Giunta regionale:

- ♦ con DGR del 7 settembre 2020, n.3533 ha deliberato di impugnare avanti la Corte d'Appello di Milano la richiamata ordinanza del Tribunale;
- ♦ nelle more della definizione del contenzioso e al fine di evitare situazioni di incertezza e garantire la continuità delle assegnazioni, ha adottato le deliberazioni 13 ottobre 2020 n. XI/3679, 30 dicembre 2020 n. XI/4177, 15 dicembre 2022 n. XI/7518 con cui ha stabilito che le assegnazioni vengono effettuate in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano;
- ♦ con DGR XI/5305 del 4 ottobre 2021 è stato istituito un tavolo tecnico per individuare soluzioni non discriminatorie tra cittadini di nazionalità diversa con riferimento al tema dell'impossidenza di beni immobili da parte di cittadini che possono accedere ai SAP;
- ♦ con DGR XI/7518 del 15/12/2022 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 la previsione che le assegnazioni vengono effettuate in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**CONSIDERATO** che il 9 marzo u.s. è stata pubblicata la sentenza n. 820/2023 della Corte d'Appello di Milano, che ha rigettato l'appello proposto da Regione Lombardia e ha confermato l'ordinanza impugnata;

**RILEVATO** che la citata sentenza si fonda, tra l'altro, sulla sentenza n. 9/2021 della Corte Costituzionale (intervenuta dopo la proposizione dell'appello da parte di Regione Lombardia), che ha dichiarato, anche tenuto conto dei canoni di ragionevolezza e non discriminazione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della l. r. Abruzzo n. 34 del 2019 (nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'art. 5 della l. r. Abruzzo n. 96 del 1996), in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea erano tenuti a presentare una documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta dalla normativa statale e regionale per i cittadini UE;

**CONSIDERATO** che la disposizione della legge della Regione Abruzzo, dichiarata illegittima, è sostanzialmente corrispondente a quella del regolamento di Regione Lombardia (art. 7, comma 1, lett. d) del R.R. n. 4/2017), per cui appare difficilmente percorribile, con esito positivo, il ricorso avverso la sentenza n. 820/2023 della Corte d'Appello innanzi alla Corte di Cassazione, anche tenuto conto dei noti limiti che contraddistinguono il giudizio di legittimità;

**RITENUTO** pertanto l'opportunità di proseguire nei lavori del tavolo tecnico istituito con la citata DGR n. XI/5305 del 4/10/2021 al fine di approvare entro il 31.12.2023 le opportune modifiche al regolamento regionale n. 4/2017, in modo da tener conto delle decisioni della Corte Costituzionale nel frattempo intervenute in tema di edilizia residenziale pubblica, oltre che della Sentenza della Corte d'Appello di Milano, individuando alcune linee guida in base alle quali approfondire il percorso di ascolto dei comuni, delle ALER e delle parti sociali;

**RITENUTO** che tali linee guida possono individuarsi:

- nel proporre, anche in coerenza con il parere favorevole reso a maggioranza dalla V Commissione consiliare nella seduta del 23 settembre 2021, modalità che assicurino un'effettiva parità di trattamento per quanto attiene il possesso di beni immobili, ispirata alla semplificazione delle procedure e alla riduzione di oneri amministrativi, sia per i cittadini extracomunitari che per quelli italiani e comunitari, anche al fine di accelerare l'assegnazione degli alloggi disponibili, tenuto conto delle norme sull'autocertificazione;
- nel considerare come elemento di valutazione di "adeguatezza"



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

dell'alloggio il riferimento non solo alla sola metratura dello stesso ma anche ad una pluralità di criteri che consentano di valutarne il valore economico, l'effettiva disponibilità e l'idoneità a soddisfare il fabbisogno abitativo del nucleo familiare che chiede di accedere ai servizi abitativi pubblici;

- nell'approfondire se siano meritevoli di tutela quei casi in cui a un diritto non corrisponda un'effettiva disponibilità dell'alloggio, come ad esempio il caso in cui l'alloggio sia oggetto di procedura di pignoramento o quello di cui si disponga della sola nuda proprietà;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento di approvazione non comporta riflessi diretti o indiretti di qualsiasi natura, sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio, a carico del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri di Regione Lombardia;

#### **VISTE:**

- la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n.34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

**All'unanimità** dei voti espressi in forma di legge;

#### **DELIBERA**

1. di individuare nel tavolo tecnico istituito con la DGR n. XI/5305 del 4/10/2021 la sede in cui definire le opportune modifiche da apportare entro il 31 dicembre 2023 al regolamento regionale n. 4/2017, in modo da tener conto delle decisioni della Corte Costituzionale nel frattempo intervenute in tema di edilizia residenziale pubblica, oltre che della Sentenza della Corte d'Appello di Milano, individuando alcune linee guida in base alle quali approfondire il percorso di ascolto dei comuni, delle ALER e delle parti sociali ed in particolare:



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- a. proporre, anche in coerenza con il parere favorevole reso a maggioranza dalla V Commissione consiliare nella seduta del 23 settembre 2021, modalità che assicurino un'effettiva parità di trattamento per quanto attiene il possesso di beni immobili, ispirata alla semplificazione delle procedure e alla riduzione di oneri amministrativi, sia per i cittadini extracomunitari che per quelli italiani e comunitari, anche al fine di accelerare l'assegnazione degli alloggi disponibili, tenuto conto delle norme sull'autocertificazione;
  - b. considerare come elemento di valutazione di "adeguatezza" dell'alloggio il riferimento non solo alla sola metratura dello stesso e ma anche ad una pluralità di criteri che consentano di valutarne il valore economico, l'effettiva disponibilità e l'idoneità a soddisfare il fabbisogno abitativo del nucleo familiare che chiede di accedere ai servizi abitativi pubblici;
  - c. approfondire se siano meritevoli di tutela quei casi in cui a un diritto non corrisponda un'effettiva disponibilità dell'alloggio, come ad esempio il caso in cui l'alloggio sia oggetto di procedura di pignoramento o quello di cui si disponga della sola nuda proprietà;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti di qualsiasi natura, sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio, a carico del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri di Regione Lombardia;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
  4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge